

IPOTESI DI ACCORDO A NORMA DEL CCNL 13 MAGGIO 2009 DEL COMPARTO "RICERCA" - CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009

OGGETTO: criteri generali per la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il giorno 14 ottobre 2013 presso il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, tra

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente Giuseppe ALONZO e dal Direttore Generale f.f. , dott. ssa Ida MARANDOLA, e

i sigg. MASSIMO MONASSINI per la FLC-CGIL
RITA CETORELLI per la FIR-CISL
MARIO FINOIA per la UIL-RUA
ELENA MENGHERI per la ANPRI
CLAUDIO ARGENTINI per l'USI Rdb Ricerca

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2006/2009 in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

si è raggiunto, a tavoli separati (un tavolo con CGIL, CISL, UIL e A.N.P.R.I. ed un tavolo con USI/RdB), il seguente accordo integrativo relativo ai criteri generali per la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 23 CCNL comparto ricerca 7.4.2006 ai sensi del D. L.vo 81/2008 e s.m.i.

Visto l'art. 28 comma 3 lett. d) del CCNL 7.4.2006, che tra le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa individua "le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro";

Visto l'art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che prevede che "sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni";

Visto, altresì, il comma 7 dell'art. 47 del D.Lgs. sopra citato che fissa il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori nel modo di seguito riportato : "a) un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità oltre i 1.000 lavoratori";


Vista la delibera del CdA n. 218/2008 che ha individuato come "datori di lavoro" per le strutture di ricerca i Direttori dei Centri di ricerca per i Centri e le Unità afferenti e per l'Amministrazione Centrale il Dirigente generale Affari Giuridici;

Visto l'accordo integrativo del 29/4/2009, a norma del CCNL 7 aprile 2006 del Comparto "ricerca" - quadriennio normativo 2002/2005, che stabiliva i criteri per l'elezione del RLS e che prevedeva, in via transitoria fino al novembre 2010, la conferma e le procedure per l'elezione contemporanea dei RLS;

Considerato che anche nell'ultima elezione degli RSU non si è provveduto ad eleggere gli RLS come stabilito nel predetto accordo;

Considerata, altresì, l'assenza di RLS in alcuni Centri e Unità di Ricerca dell'Ente per diversi motivi;

Si conviene quanto segue:



Art. 1 - Decadenza delle cariche in corso

A decorrere dalle nuove nomine tutte le cariche in corso relative all'espletamento dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei diversi Centri e Unità del CRA decadono.

Art. 2 - Durata della carica

La durata massima della carica è fissata in anni tre. Nel caso di dimissioni, il RLS può esercitare le proprie funzioni non oltre 30 giorni. Il nuovo eletto e/o il secondo in graduatoria subentrano e resteranno in carica per il periodo residuale. In tal caso, oltre ai permessi di cui al successivo articolo 6, al RSL spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo di durata nelle funzioni.

Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le tutele previste dalla L. 300/70.

Art. 3 - Determinazione del numero di RLS per Sede

Il numero degli RLS per Centro, per Unità di ricerca, Sedi distaccate ed anche per le aziende è fissato in una unità.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

Tutti i lavoratori sia a tempo indeterminato che determinato potranno partecipare all'elezione ed esprimere la propria preferenza (elettorato attivo).

L'elettorato passivo spetta invece ai lavoratori a tempo indeterminato.

Art. 5 - Modalità elettorali

L'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verrà effettuata dai lavoratori distintamente per sede, ove tali sedi siano individuate per la nomina di RLS come indicato dall'art. 3.

La convocazione dei lavoratori per l'elezione dovrà essere effettuata dalle OO.SS. locali nel giorno che verrà indicato dall'Amministrazione con apposita nota.

Per le elezioni si procede alla formazione di un elenco di candidati, tra i lavoratori disposti a candidarsi.

I lavoratori procederanno alla elezione del RLS, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto dei concorrenti. Le stesse si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato dalla direzione.

L'Amministrazione fornirà in tempo utile l'elenco degli aventi diritto al voto, al fine di acquisirne le singole firme in sede di votazione per favorire il regolare svolgimento della stessa.

I lavoratori nominano a maggioranza un presidente, che a sua volta nominerà un segretario.


La votazione viene effettuata su apposite schede bianche, preventivamente firmate dal Presidente, in forma anonima, come sopra indicato, su cui viene indicato il nome e cognome del candidato scelto.

Ogni lavoratore può esprimere una sola preferenza.

Risulterà eletto/a RLS il/la candidato/a che avrà ottenuto il numero maggiore di voti espressi.

Al termine della votazione per l'elezione del RLS sarà redatto un verbale, contenente tutte le indicazioni relative alla formazione dell'elenco dei candidati e della relativa elezione.

Al RLS nominato viene data comunicazione per iscritto dell'avvenuta elezione, e in tale comunicazione vengono indicate le competenze, i diritti e le modalità di svolgimento dell'incarico di Rappresentante dei lavoratori.



Art. 6 - Strumenti e modalità per l'espletamento delle funzioni

Ogni Rappresentante dei lavoratori ha diritto, per l'espletamento dei propri compiti, ad appositi permessi orari retribuiti previsti, pari a 40 ore annue come previsto dall'art. 23, comma 2 lett. g) del CCNL. A queste ore devono essere aggiunte quelle necessarie per la formazione ed i successivi aggiornamenti.

Deve, altresì, disporre, ai sensi dell'art.50, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, relativi agli infortuni sul lavoro, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta, riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha le facoltà previste dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 7 - Formazione

Il Rappresentante dei lavoratori ha diritto a ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.


La durata minima dei corsi di formazione è di 32 ore, delle quali 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'obbligo dell'aggiornamento periodico annuale di minimo 4 ore per le sedi che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore per quelle sedi che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione, pertanto, avverrà attraverso corsi di formazione che saranno organizzati, a livello territoriale, anche tra più Centri e Unità e affidati a competenti organismi di formazione. La formazione avverrà durante l'orario di lavoro senza alcun onere economico per gli RLS. Qualora l'attività formativa superi il normale orario di lavoro il dipendente avrà il diritto di recuperare l'eccedenza oraria. Il costo di detti corsi graverà sul competente capitolo del bilancio dell'Ente.

Il presente regolamento potrà essere sottoposto a modifiche qualora se ne presenti la necessità


Letto, confermato e sottoscritto

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CGIL FLC




CISL FIR



UIL ~~RA~~ RUA



ANPRI



USI R&B RICERCA

